

PRIMO PIANO

Zurich, un danni in rosso

Le catastrofi naturali verificatesi nell'ultima parte dello scorso anno impatteranno negativamente sul risultato operativo del gruppo Zurich. A spiegarlo è lo stesso gruppo svizzero che, in una nota, dice di attendersi "per effetto degli eventi catastrofici e a causa dell'elevato numero di sinistri" una perdita operativa di circa 100 milioni di dollari per il quarto trimestre 2015. In particolare, le perdite che più incideranno sono quelle conseguenti agli uragani Desmond, Eva e Frank in Regno Unito e Irlanda, eventi che hanno provocato danni stimati in circa 275 milioni di dollari. A ciò, spiega Zurich, si aggiungono poi alcuni considerevoli perdite legate ad assicurazioni su crediti, così come nel segmento *global corporate* in alcuni Paesi europei.

Per il gruppo elvetico si tratta di un momento particolarmente delicato se, a quanto detto fino a ora, si considera anche il fatto che Zurich è ancora alla ricerca di un nuovo ceo che prenda il posto di Martin Senn, dimessosi a dicembre. Su questo aspetto continuano a rincorrersi i rumor di stampa (l'ultimo, in ordine di tempo, è quello del quotidiano svizzero *SonntagsZeitung*), non confermati ma neanche smentiti: le voci indicano nell'attuale ceo del gruppo Generali, Mario Greco, il prossimo numero uno di Zurich.

B.M.


RICERCHE

2016, ecco i rischi che dovremo temere di più

Il World Economic Forum, nell'ultima edizione del Global risk report, traccia l'elenco delle minacce che preoccuperanno il mondo nel corso di quest'anno: su tutte il cambiamento climatico e le sue conseguenze, tra cui quella dell'aumento dei flussi migratori

Cambiamento climatico, terrorismo, impatto delle migrazioni su larga scala. Nel 2016 dovremmo monitorare molteplici fonti di rischio. Alcune di queste minacce, di secondaria importanza in passato, oggi appaiono più incombenti che mai. È a tinte fosche il quadro tracciato dal *Global risk report 2016*, lo studio del **World Economic Forum** che si occupa di individuare i rischi più pressanti per l'anno appena iniziato.

Quest'anno la ricerca ha sondato quasi 750 esperti hanno valutato 29 diversi rischi globali, esaminando il loro impatto e la loro probabilità di verificarsi nei prossimi dieci anni. È la prima volta in 11 anni che il rapporto presenta un panorama di rischio così diversificato: nella *top five* dei rischi con il maggior potenziale di impatto sono rappresentate ben quattro diverse categorie: ambientale, geopolitica, sociale ed economica. L'unica eccezione è rappresentata dai rischi tecnologici, nell'ambito dei quali si segnala il rischio di attacchi informatici, all'11° posto sia per probabilità che per impatto.



IMPOTENTI DI FRONTE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il rischio con il maggior potenziale di impatto nel 2016 è la carenza di interventi atti a mitigare il cambiamento climatico e il rispettivo adattamento. Rispetto a dieci anni fa (la prima edizione del Report fu nel 2006) è la prima volta che un rischio ambientale conquista il primo posto in classifica.

Secondo gli esperti interpellati, il fallimento delle politiche di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ha un potenziale negativo maggiore rispetto alle armi di distruzione di massa, alle crisi idriche, alle migrazioni involontarie su larga scala e ai forti shock dei prezzi delle fonti energetiche.

SEMPRE PIÙ MIGRANTI

Allo stesso tempo, secondo lo studio del World Economic Forum le migrazioni involontarie su larga scala sono il rischio più probabile nel corso di quest'anno, seguite da eventi atmosferici estremi (2° posto), carenza di interventi atti a mitigare il cambiamento climatico e il rispettivo adattamento (3° posto), conflitti tra Stati con conseguenze regionali (4° posto) e grandi catastrofi naturali (5° posto).

(continua a pag. 2)



INSURANCE CONNECT su TWITTER
Seguici cliccando qui



(continua da pag. 1)

Il Global risk report fa notare che per la prima volta il riscaldamento climatico rischia di arrivare al record di un grado centigrado al di sopra della temperatura media annuale del periodo preindustriale. Al tempo stesso, citando i dati dell'Unhcr, lo studio sottolinea che il numero di persone costrette a fuggire dai loro Paesi ha raggiunto nel 2014 i 59,5 milioni, quasi il 50% in più rispetto al 1940.

Anche i dati del Report sono in linea con questi numeri: per tutti i 24 rischi misurati continuamente negli ultimi tre anni si nota un incremento della probabilità che si verifichino.

PROBLEMI E MINACCE SEMPRE PIÙ INTERCONNESSE

Oltre a misurare la probabilità e il potenziale impatto dei rischi globali, il *Global risk report 2016* ha esaminato anche le loro interconnessioni reciproche. A tal proposito i dati suggeriscono un maggiore consenso tra gli esperti nell'individuazione di un piccolo numero di rischi chiave che esercitano una grande influenza sugli altri. Tutte le cinque coppie di rischi più interconnessi hanno nel 2016 un peso maggiore che nel 2015; in cima alla classifica 2016 si attestano due rischi strettamente interconnessi (profonda instabilità sociale e disoccupazione strutturale o sottoccupazione) che da soli rappresentano il 5% di tutte le interconnessioni.

DISPARITÀ DI REDDITO, SOTTOCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE

I rischi ambientali sono emersi con particolare forza nel panorama dei rischi globali nel 2016. La disparità di reddito, già emersa nell'edizione 2014 del report, quest'anno si rispecchia nelle crescenti interconnessioni che comportano una profonda instabilità sociale accompagnata da disoccupazione strutturale e sottoccupazione, nonché da negative conseguenze dei progressi tecnologici. Come osserva **John Drzik**, presidente di *Global risk and specialties* di **Marsh**, "eventi come la crisi dei profughi e gli attacchi terroristici in Europa hanno incrementato l'instabilità politica globale, portandola ai più alti livelli dai tempi della guerra fredda. Ciò sta allargando lo sfondo di incertezza contro cui le società internazionali saranno sempre più costrette a prendere le loro decisioni strategiche. Mai prima d'ora – osserva Drzik – per i manager era stata così pressante la necessità di prendere in considerazione le implicazioni di questi rischi per il raggio d'azione delle loro imprese, per la loro reputazione e la catena di fornitori". (continua a pag. 3)



ANAPA
Associazione Nazionale Agenti
Professionisti di Assicurazione
Rete Internazionali

ENTRA A FAR PARTE DI ANAPA!

**INSIEME POSSIAMO
ANDARE LONTANO!**

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI **CLICCA QUI RINNOVARE**

(continua da pag. 2)

LE GUERRE E GLI ARMAMENTI

Il rischio di episodi bellici tra diverse nazioni, con il proprio corollario di conseguenze regionali, rappresentava il rischio più probabile nel 2015, e anche nel 2016 i rischi geopolitici continuano a essere presenti: i conflitti tra gli Stati sono retrocessi al quarto posto in termini di probabilità, mentre le armi di distruzione di massa sono salite al secondo posto fra i rischi di maggiore impatto, registrando il loro posizionamento più elevato da quando viene pubblicato il report. "Il cambiamento climatico - spiega **Cecilia Reyes**, chief risk officer di **Zurich Insurance group** - sta acuendo più rischi che mai in termini di crisi idriche, scarsità di prodotti alimentari, ridotta crescita economica, debole coesione sociale e accresciuti rischi di sicurezza. Nel frattempo, a causa dell'instabilità geopolitica, le imprese stanno affrontando cancellazioni di progetti, revoche di licenze, interruzioni della produzione, danni ai beni aziendali e limitazioni dei movimenti transfrontalieri di capitali. I conflitti politici, a loro volta, rendono ancora più insormontabile la sfida del cambiamento climatico - evidenzia Reyes - riducendo i potenziali per una cooperazione politica, nonché deviando risorse, innovazioni e tempo dalla resilienza e prevenzione del cambiamento climatico".

L'INCOGNITA DEI RISCHI TECNOLOGICI

Un potenziale *black swan* (un evento inatteso e dal forte impatto globale) potrebbe essere costituito dai rischi tecnologici. Mentre gli attacchi informatici sono in leggero aumento nel 2016 in fatto di probabilità e impatto, altri rischi, come la carenza di infrastrutture informatiche, sembrano ridursi. Le crisi tecnologiche non hanno ancora esercitato un impatto sistematico sulle economie nazionali o sulla sicurezza, ma il rischio rimane elevato, e potrebbe non essere stato quantificato pienamente dagli esperti. Questo sembrerebbe essere il punto di vista di un crescente numero di manager: il sondaggio del World Economic Forum condotto tra i dirigenti aziendali per valutare i rischi per le imprese ha rilevato che gli attacchi informatici sono in cima alla lista dei rischi in ben otto Paesi, tra i quali Stati Uniti, Giappone, Germania, Svizzera e Singapore.

Beniamino Musto

COMPAGNIE

Ania, nominati i vicepresidenti e il Comitato Esecutivo

I tre vice di Maria Bianca Farina sono Philippe Donnet, Anthony Bradshaw e Giovanni Di Benedetto

L'amministratore delegato e direttore generale di **Generali Italia**, **Philippe Donnet**; il direttore generale di **Allianz Italia**, **Anthony Bradshaw**; il presidente di **Itas Mutua**, **Giovanni Di Benedetto**. Sono questi i nomi dei tre vicepresidenti dell'**Ania**, nominati ieri dal consiglio direttivo dell'associazione, ora presieduta dall'amministratore delegato di **Poste Vita**, **Maria Bianca Farina**, che ha preso il posto di **Aldo Minucci**.

Il consiglio direttivo, inoltre, ha anche nominato il nuovo **Comitato Esecutivo** che già ieri si è riunito in prima seduta: oltre ai già citati Donnet, Bradshaw e Di Benedetto, a far parte dell'organismo sono anche **Maurizio Cappelletto**, direttore generale di **Axa Assicurazioni**; **Giovan Battista Mazzucchelli**, amministratore delegato di **Cattolica Assicurazioni**; **Luigi Lana**, amministratore delegato di **Italiana Assicurazioni**; **Camillo Candia**, rappresentante generale per l'Italia di **Zurich Insurance**; **Cesare Caldarelli**, direttore generale di **Vittoria Assicurazioni**; **Pier Ugo Andreini**, amministratore delegato di **Ara Vmg 1857**.

B.M.



DUAL

presenta

DUAL D&O Individual

NORMATIVA

Non sempre la sentenza determina un metodo

Le clausole della polizza vita dichiarate vessatorie nella sentenza della Cassazione del 20 agosto 2015 presentano caratteristiche che possono essere di vantaggio anche agli eredi, obbligando ad accertare la corrispondenza con eventuali più recenti disposizioni del sottoscrittore

(SECONDA PARTE)

Ancor meno condivisibile appare la critica relativa alla previsione per cui il beneficiario deve sostenere la propria richiesta con l'allegazione di un atto notorio riguardante lo stato "successorio del deceduto". A dire della Cassazione, si tratterebbe di un onere inutile, posto che il beneficiario acquista il diritto all'indennizzo *jure proprio*, e per l'assicuratore sarebbe irrilevante sapere se il deceduto sia morto *ab intestato* oppure no (salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui l'indicazione del beneficiario venisse essa stessa fatta per *relationem*, avuto riguardo, genericamente, agli eredi dell'assicurato). In altro passaggio della motivazione, la sentenza precisa che "per evitare pagamenti erronei l'unica esigenza dell'assicuratore è accertare l'identità personale del richiedente l'indennizzo, fine per il quale il possesso della polizza è irrilevante".

leri e senza attendere la sua eventuale pubblicazione) se all'interno dello stesso l'indicazione del beneficiario non fosse variata.

Ma non solo: la verifica delle effettive volontà successorie del portatore di rischio diverrebbe imprescindibile ai fini della corretta ripartizione del capitale di polizza tra i diversi eredi, pur se impersonalmente e genericamente indicati quali beneficiari, laddove trovasse ascolto l'orientamento propugnato da una ancor più recente sentenza della medesima terza sezione di Cassazione: il riferimento corre alla pronuncia n. 19210/2015 secondo la quale il diritto dei beneficiari, quando nominati in qualità di eredi, dovrebbe intendersi non come paritetico, bensì come ripartito proporzionalmente in funzione della quota di eredità effettivamente dovuta a ciascun coerede.



In definitiva l'impresa dovrebbe semplicemente limitarsi a verificare se il beneficiario della (spesso ingente) prestazione sia lo stesso nominativamente indicato in polizza (o se lo stesso rientri genericamente tra gli eredi, posto che in tal caso egli parteciperebbe della liquidazione *jure proprio*, senza che in alcun modo abbia a incidere la misura effettiva della sua legittimazione ereditaria). Sennonché più ragioni depongono per l'opportunità di chiedere l'acquisizione dell'atto notorio sullo stato successorio dell'assicurato.

Da un lato perché, ai sensi degli artt. 1920 e 1921 c.c., la designazione originaria di polizza potrebbe non resistere al tempo e trovarsi modificata nel testamento eventualmente predisposto dal portatore del rischio.

E quindi la compagnia potrebbe avere interesse a ottenere non soltanto l'attestazione notoria dell'intervenuta successione ma anche copia del testamento medesimo, onde verificare (in tempi ce-

Copia e originale possono differire

Al riguardo, l'aperto contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla stessa corte Suprema su di un tema tanto centrale consente di evidenziare l'assoluta inopportunità, per gli operatori (e a maggior ragione per Ivass) di trarre da singole sentenze, tanto più laddove innovative, vere e proprie indicazioni di metodo, da applicarsi generalmente al mercato.

Analogo ragionamento potrebbe poi essere svolto per la richiesta al beneficiario di presentare copia della polizza in originale. Sostenere che trattasi di richiesta inutile, in ragione dell'obbligo per l'impresa di conservare uno degli originali, non pare del tutto convincente. Infatti, sempre ai sensi dell'art. 1920 C.C., la designazione del beneficiario potrebbe essere fatta al tempo della stipula o successivamente, magari proprio intervenendo sulla copia di polizza in possesso del contraente. (continua a pag. 5)

(continua da pag. 4)

Potrebbe poi capitare che l'originale conservato presso l'impresa non riporti neppure l'indicazione di un beneficiario. D'altra parte, innanzi alla potenziale (e variegata) ambulatorietà della designazione, la richiesta dell'originale di polizza potrebbe rivelarsi niente affatto vessatoria, e ispirata a regole di cautela e opportunità (consentendo all'impresa di verificare che il contraente non abbia indicato un diverso beneficiario, rispetto a quanto riportato nella copia tenuta dall'impresa, o ne abbia aggiunti/esclusi altri rispetto alla pattuizione originaria). Si ricorda come, secondo l'orientamento maggioritario, l'indicazione del beneficiario è atto unilaterale non recettizio del contraente (che non necessita alcuna preventiva adesione da parte dell'impresa, ma che per poter essere rispettato deve esserle comunicato prima della liquidazione).

Quando serve la cartella clinica

Quanto, invece, al tema relativo all'onere di produrre le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta, il ragionamento svolto dalla sentenza in commento può esser condiviso nella parte in cui ne censura la vaghezza, rilevando una genericità che potrebbe risolversi nella pretesa di veder prodotte tutte le cartelle cliniche della *de cuius* (onere ben difficilmente soddisfacibile in concreto).

Ciò posto, a differenza della relazione medica, la richiesta di acquisizione della cartella clinica risulta rivolta non tanto a verificare che non sussistano ragioni di esclusione di operatività della garanzia, quanto a consentire, all'impresa assicurativa, di vagliare la correttezza delle informazioni sanitarie rese dal portatore del rischio al momento della stipula e in funzione di quella. È noto, al riguardo, come la prova delle inesattezze e delle reticenze (ai fini dell'applicazione dei rimedi di cui agli artt. 1892 e ss C.C.) gravi, per giurisprudenza consolidata, sull'assicuratore, ragion per la quale il dubbio che una tale richiesta finisca per ribaltare quell'onere sull'avente diritto, non pare mal posto. Purtuttavia rimane un problema di fondo: escludere la possibilità per l'assicuratore di chiedere la produzione della cartella clinica al beneficiario significa, sostanzialmente, svuotare di contenuto effettivo (o almeno gravemente


depotenziare) la fondamentale fase della verifica preassuntiva, durante la quale l'assicurato compila un questionario, fornendo dichiarazioni sul proprio stato di salute e firmando, assai di frequente, una clausola liberatoria volta ad autorizzare tutti i medici (nonché gli Enti e Istituti pubblici o privati) a rilasciare all'impresa, anche in corso di contratto, notizie di carattere sanitario che lo riguardano.

La richiesta di acquisizione della cartella clinica costituisce, dunque, il principale strumento per poter valutare la correttezza di quei dati precontrattuali.

Il che induce a ritenere che la relativa previsione di polizza debba essere valutata con maggiore apertura, tenuto conto delle asimmetrie informative che connotano naturalmente la relazione tra le parti: la disponibilità del contraente/assicurato a compilare il questionario va, dunque, considerata in funzione della possibilità, così attribuitagli, di stipulare la polizza in modo alleggerito, senza chiedergli di sottoporsi a esami e visite mediche, e confidando sulla sua buona fede negoziale. Di qui l'esigenza che quei dati spontaneamente dichiarati possano essere poi verificati in concreto. L'importanza, anche prospettica, delle coperture della salute e delle garanzie previdenziali pare, poi, rafforzare una tale impostazione, tesa a stimolare un mercato assicurativo che dovrebbe esser potenziato, piuttosto che ingessato attraverso l'appesantimento degli accertamenti precontrattuali (inevitabile, qualora la richiesta di esibizione della cartella clinica venisse ritenuta illegittima in fase di liquidazione). Insomma, la pretesa di poter accedere a documenti medici in sede di liquidazione sembrerebbe ben compensata dalla facilitazione assuntiva iniziale, semplificata dalla raccolta di autodichiarazioni sostitutive di veri e propri accertamenti medici. Quanto, poi, alla questione afferente alla privacy, gli argomenti utilizzati dalla Cassazione per rinforzare il proprio giudizio di vessatorietà sulla clausola paiono superabili, tenuto conto della posizione espressa al riguardo tanto dal *Garante della Privacy* (provvedimento del 12 aprile 1999 n. 39921) che dal *Consiglio di Stato* (Sezione III, 12 giugno 2012 n. 3459).

Maurizio Hazan, Alessandro Bugli
Studio Legale Taurini & Hazan

(La prima parte dell'articolo, dal titolo "Tra cautela e vessatorietà" è stata pubblicata su *Insurance Daily* di martedì 19 gennaio. La terza e ultima parte sarà pubblicata domani, 21 gennaio)



Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it